

**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Autorizzazioni Ambientali  
Il Direttore Generale*

**Allegato 1**

**Oggetto:** *Esiti consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d. lgs. 175/16 (tusp) per la costituzione di una società mista pubblico/privata con maggioranza di partecipazione pubblica e nella forma di s.p.a. ai fini della gestione delle infrastrutture e dei servizi del sistema della grande adduzione primaria di interesse regionale, di cui alla delibera di D.G.R. della Campania n. 433 del 03/08/2022. RISCONTRI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE PER QUANTO DI COMPETENZA.*

La presente relazione riferisce in ordine all'esame istruttorio condotto da questa Direzione in ordine alle osservazioni - di cui si allega file.zip - pervenute nell'ambito del procedimento in epigrafe.

Si precisa che per ciascun contributo pervenuto viene specificato il relativo riferimento di protocollo generale e fornito riscontro puntuale con indicazione della valutazione di accoglibilità/non accoglibilità.

Inoltre, si forniscono di seguito i riscontri specificamente riguardanti gli aspetti di natura regolatoria ed economico/finanziaria pervenuti alla "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta", di cui all'oggetto, aventi prot. nn. 0431138, 0429711, 0431571/ 2024.

**1) E.I.C. Consiglio di Distretto Napoli Nord- 13/09/2024 PROT. N.0429589/2024 pervenuta mezzo pec**

Le osservazioni formulate dal Consiglio di Distretto Napoli Nord possono essere accolte, ritenendosi che le stesse rispondono a logiche di efficientamento del servizio e di perequazione dei relativi costi e che sono coerenti con le ragioni alla base del progetto di gestione avuto di mira dall'Amministrazione.

Si ritiene, pertanto, di apportare modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n. 433 del 03 agosto 2022, così come modificata dalla Delibera di Giunta regionale della Campania n. 633 del 07 dicembre 2022, includendo nella perimetrazione della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale (GAPIR) le infrastrutture indicate nella nota -allegata alla presente a cui espressamente si rinvia- e ricadenti nel territorio del Distretto di Napoli Nord.

La detta modifica non riveste carattere sostanziale, ad ogni effetto e conseguenza anche ai fini di cui all'art. 5, comma 2, D. Lgs n. 175/2016 (TUSP).

**2) Nepta s.p.a. 13/09/2024 PROT. N.0431138/2024 pervenuta mezzo pec**

Con riferimento all'oggetto in via preliminare si rileva, per quanto di ragione, che le osservazioni/proposte in ordine alla Delibera della Giunta Regionale della Campania n.399 del 25 luglio 2024, esecutiva dal 01/08/2024, recante: "Costituzione di una società mista pubblico/privata, con maggioranza di partecipazione pubblica e nella forma di S.p.A. per la gestione del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale" sono formulate da un potenziale partecipante alla gara relativa all'oggetto, con ogni conseguenziale effetto anche in ordine all'ammissibilità, ovvero opportunità di disamina delle medesime.

**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Autorizzazioni Ambientali  
Il Direttore Generale*

In ogni caso, nel merito, le osservazioni e le connesse proposte di modifica in esame attengono, con specifico riferimento allo Statuto -si vedano gli articoli dello Statuto richiamati nella cennata nota allegata alla presente, che si abbia per richiamata e trascritta-, a rilievi che involgono questioni relative alla governance della costituenda società e non a profili di legittimità.

A tale riguardo, va evidenziato che lo schema di statuto societario posto in consultazione si riferisce alla costituzione di una società a controllo pubblico, secondo la corrispondente definizione di cui al D. Lgs. n. 175/2016 (cd. Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), che all'art. 2 definisce le società a controllo pubblico, come le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b), che, a sua volta, definisce il "controllo" societario come "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile", precisando, altresì, che "il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

L'art. 2359 del Codice civile dispone, poi, che: *"Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa."*

Ciò posto, l'eventuale accoglimento della proposte di modifica statutaria formulate dall'osservante con riferimento alle rappresentate esigenze di rafforzamento del ruolo del socio privato (sia in assemblea che nell'organo gestorio), attenuerebbe notevolmente il controllo esercitabile in autonomia dal socio pubblico di maggioranza sulla costituenda società, tanto da determinare una situazione di controllo congiunto (tra la Regione ed il socio privato di minoranza), che, come è noto, è ravvisabile *"qualora non vi sia un soggetto in grado di determinare le decisioni dell'assemblea ordinaria – ovvero quando le decisioni nell'assemblea ordinaria e nei consigli di amministrazione siano irrealizzabili senza il "concorso attivo degli altri soci" - e ove l'influenza dominante sia frutto del coordinamento fra più soci, nessuno dei quali sia in grado di prevalere sugli altri"* (Comunicazioni CONSOB n. DCG/0079962 del 9 ottobre 2013 e n. DEM/3074183 del 13 novembre 2003).

Peraltro, sia detto per inciso, il socio privato, individuato a seguito della gara a doppio oggetto che ci occupa, svolgerà direttamente, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 175/2016 comma 6, le attività di cui all'art. 4 lettera b dello Statuto:

*b) alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti, opere, infrastrutture, dighe e invasi occorrenti all'implementazione del Sistema della Grande adduzione primaria di interesse "regionale", in attuazione della pianificazione e programmazione definita dalla Regione Campania.*

Tali compiti saranno oggetto di puntuali indicazioni nella sede a ciò deputata ossia nell'ambito degli atti della gara per la selezione del socio privato e per l'affidamento allo stesso degli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

Si ritiene, pertanto, fermo e ribadito quanto evidenziato in via preliminare, che le osservazioni non meritino accoglimento, riguardando esse scelte discrezionali dell'Amministrazione Regionale che,

**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Autorizzazioni Ambientali  
Il Direttore Generale*

peraltro, ha adeguatamente motivato dette scelte, nell'ambito della relazione allegata alla Delibera G.R.C. n.399/2024.

**3) Acquedotto Pugliese spa - 13/09/2024 PROT. N.0429711/2024 pervenuta mezzo pec**

Con riferimento all'oggetto in via preliminare si rileva, per quanto di ragione, che le osservazioni/proposte in ordine alla Delibera della Giunta Regionale della Campania n.399 del 25 luglio 2024, esecutiva dal 01/08/2024, recante: *"Costituzione di una società mista pubblico/privata, con maggioranza di partecipazione pubblica e nella forma di S.p.A. per la gestione del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale"* sono formulate da un potenziale partecipante alla gara relativa all'oggetto, con ogni consequenziale effetto anche in ordine all'ammissibilità, ovvero opportunità di disamina delle medesime.

In ogni caso, nel merito, le osservazioni e le connesse proposte di modifica in esame attengono, con specifico riferimento allo Statuto -si vedano gli articoli dello Statuto richiamati nella cennata nota allegata alla presente, che si abbia per richiamata e trascritta-, a rilievi che involgono questioni relative alla governance della costituenda società e non a profili di legittimità.

A tale riguardo, va evidenziato che lo schema di statuto societario posto in consultazione si riferisce alla costituzione di una società a controllo pubblico, secondo la corrispondente definizione di cui al D. Lgs. n. 175/2016 (cd. Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), che all'art. 2 definisce le società a controllo pubblico, come le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b), che, a sua volta, definisce il "controllo" societario come "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile", precisando, altresì, che "il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

L'art. 2359 del Codice civile dispone, poi, che: "Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa."

Ciò posto, l'eventuale accoglimento della proposte di modifica statutaria formulate dall'osservante con riferimento alle rappresentate esigenze di rafforzamento del ruolo del socio privato (sia in assemblea che nell'organo gestorio), attenuerebbe notevolmente il controllo esercitabile in autonomia dal socio pubblico di maggioranza sulla costituenda società, tanto da determinare una situazione di controllo congiunto (tra la Regione ed il socio privato di minoranza), che, come è noto, è ravvisabile "qualora non vi sia un soggetto in grado di determinare le decisioni dell'assemblea ordinaria – ovvero quando le decisioni nell'assemblea ordinaria e nei consigli di amministrazione siano irrealizzabili senza il "concorso attivo degli altri soci"- e ove l'influenza dominante sia frutto del coordinamento fra più soci, nessuno dei quali sia in grado di prevalere sugli altri" (Comunicazioni CONSOB n. DCG/0079962 del 9 ottobre 2013 e n. DEM/3074183 del 13 novembre 2003). Peraltro, sia detto per inciso, il socio privato, individuato a seguito della gara a doppio oggetto che ci occupa, svolgerà direttamente, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 175/2016 comma 6, le attività di cui all'art. 4 lettera b dello Statuto:

**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Autorizzazioni Ambientali  
Il Direttore Generale*

*b) alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti, opere, infrastrutture, dighe e invasi occorrenti all'implementazione del Sistema della Grande adduzione primaria di interesse "regionale", in attuazione della pianificazione e programmazione definita dalla Regione Campania;*

Tali compiti saranno oggetto di puntuali indicazioni nella sede a ciò deputata ossia nell'ambito degli atti della gara per la selezione del socio privato e per l'affidamento allo stesso degli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

Si ritiene, pertanto, fermo e ribadito quanto evidenziato in via preliminare, che le osservazioni non meritino accoglimento, riguardando esse scelte discrezionali dell'Amministrazione Regionale che, peraltro, ha adeguatamente motivato dette scelte -al riguardo si veda, peraltro, la relazione ex art. 14 del D.lgs. n. 201/2022, allegata alla Delibera G.R.C. n.399/2024-.

**4) Suez Italy spa - 16/09/2024 PROT. N.0431571/2024 pervenuta mezzo pec**

Con riferimento all'oggetto in via preliminare si rileva, per quanto di ragione, che le osservazioni/proposte in ordine alla Delibera della Giunta Regionale della Campania n.399 del 25 luglio 2024, esecutiva dal 01/08/2024, recante: *"Costituzione di una società mista pubblico/privata, con maggioranza di partecipazione pubblica e nella forma di S.p.A. per la gestione del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale"* sono formulate da un potenziale partecipante alla gara relativa all'oggetto, con ogni consequenziale effetto anche in ordine all'ammissibilità, ovvero opportunità di disamina delle medesime.

In ogni caso, nel merito, le osservazioni e le connesse proposte di modifica in esame attengono, con specifico riferimento allo Statuto -si vedano gli articoli dello Statuto richiamati nella cennata nota allegata alla presente, che si abbia per richiamata e trascritta-, a rilievi che involgono questioni relative alla governance della costituenda società e no a profili di legittimità.

A tale riguardo, va evidenziato che lo schema di statuto societario posto in consultazione si riferisce alla costituzione di una società a controllo pubblico, secondo la corrispondente definizione di cui al D. Lgs. n. 175/2016 (cd. Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), che all'art. 2 definisce le società a controllo pubblico, come le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b), che, a sua volta, definisce il "controllo" societario come "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile", precisando, altresì, che "il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

L'art. 2359 del Codice civile dispone, poi, che: "Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa."

Ciò posto, l'eventuale accoglimento della proposte di modifica statutaria formulate dall'osservante con riferimento alle rappresentate esigenze di rafforzamento del ruolo del socio privato (sia in assemblea che nell'organo gestorio), attenuerebbe notevolmente il controllo esercitabile in autonomia dal socio pubblico di maggioranza sulla costituenda società, tanto da determinare una situazione di controllo

**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Autorizzazioni Ambientali  
Il Direttore Generale*

congiunto (tra la Regione ed il socio privato di minoranza), che, come è noto, è ravvisabile “qualora non vi sia un soggetto in grado di determinare le decisioni dell’assemblea ordinaria – ovvero quando le decisioni nell’assemblea ordinaria e nei consigli di amministrazione siano irrealizzabili senza il “concorso attivo degli altri soci”- e ove l’influenza dominante sia frutto del coordinamento fra più soci, nessuno dei quali sia in grado di prevalere sugli altri” (Comunicazioni CONSOB n. DCG/0079962 del 9 ottobre 2013 e n. DEM/3074183 del 13 novembre 2003).

Peraltro, sia detto per inciso, il socio privato, individuato a seguito della gara a doppio oggetto che ci occupa, svolgerà direttamente, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 175/2016 comma 6, le attività di cui all’art. 4 lettera b dello Statuto:

*b) alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti, opere, infrastrutture, dighe e invasi occorrenti all’implementazione del Sistema della Grande adduzione primaria di interesse “regionale”, in attuazione della pianificazione e programmazione definita dalla Regione Campania;*

Tali compiti saranno oggetto di puntuali indicazioni nella sede a ciò deputata ossia nell’ambito degli atti della gara per la selezione del socio privato e per l’affidamento allo stesso degli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

Si ritiene, pertanto, fermo e ribadito quanto evidenziato in via preliminare, che le osservazioni non meritino accoglimento, riguardando esse scelte discrezionali dell’Amministrazione Regionale che, peraltro, ha adeguatamente motivato dette scelte -al riguardo si veda, peraltro, la relazione ex art. 14 del D.lgs. n. 201/2022, allegata alla Delibera G.R.C. n.399/2024-.

**5) COMUNE DI MONTEMARANO (AV) 16/09/2024 PROT. N.0430800/2024 pervenuta mezzo pec**

Le osservazioni in esame hanno ad oggetto la richiesta di inserimento di un’eventuale clausola del bando di gara che contempli il riconoscimento di un ristoro ambientale a favore del Comune di Montemarano (AV), necessario a supportare tutte le politiche e le attività finalizzate alla salvaguardia della sorgente “Baiardo” sul massiccio del Terminio, per i motivi evidenziati nella indicata nota, allegata alla presente e che si abbia per richiamata.

Si ritiene l’osservazione non accoglibile, non essendo essa conferente all’attuale stato della procedura, demandandosi ad una fase successiva ogni più ampia valutazione.

**6) Massimo Maresca Presidente del CDR Campania di Italia Nostra - 16/09/2024 PROT. N.0431632/2024 pervenuta mezzo pec.**

I rilievi mossi nella nota in oggetto si fondano sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 117/2015, nella parte in cui la Consulta ha dichiarato illegittimi l’art. 1, commi 88 e 89 della Legge Regionale della Campania n. 16/2014.

Segnatamente, i commi 88 e 89 dell’art. 1 della Legge impugnata, prevedevano, quanto ai servizi idrici integrati ancora in gestione alla Regione Campania, che quest’ultima ne affidasse mediante convenzione la gestione provvisoria, per trentasei mesi, ad uno o più soggetti gestori del servizio tra quelli operanti nei rispettivi ambiti territoriali ottimali di competenza. L’art. 1, comma 93, lettera b), della stessa Legge,



**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Autorizzazioni Ambientali  
Il Direttore Generale*

assegnava poi alla cosiddetta «Struttura» lo svolgimento delle attività di competenza della Regione finalizzate alla determinazione delle tariffe.

Di qui le censure mosse dall'Associazione, secondo cui la Delibera n.399 in esame riproporrebbe quanto già oggetto di censure da parte della Consulta.

La cennata sentenza della Corte Costituzionale si ritiene essere inconferente alla fattispecie, atteso che la Delibera n. 399/2024 e le precedenti aventi pari oggetto, si conformano alla normativa di settore europea, nazionale e Regionale.

Appare opportuno evidenziare che per la gestione della dotazione impiantistica ed infrastrutturale oggetto del sistema idrico Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale (GAPIR) ed i relativi servizi, trova applicazione l'art. 118 della Costituzione ed il principio di sussidiarietà ivi sancito, che postula una doverosa correlazione fra la dimensione dell'interesse pubblico ed il potere ad esso afferente.

Nella specie, la mera constatazione che le opere della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale sono funzionali all'approvvigionamento idrico di una pluralità di Ambiti Distrettuali di cui alla Legge Regionale della Campania n. 15/2015, nonché a garantire gli usi plurimi della risorsa ulteriori rispetto alle esigenze proprie del servizio idrico integrato di cui al D.lgs. n. 152/2006, comporta la necessità che le stesse opere siano mantenute nella competenza programmatica, pianificatoria e gestionale della Regione Campania, quale livello di amministrazione in grado di contemperare al meglio i vari interessi pubblici, che attraverso la GAPIR devono essere soddisfatti.

A tal proposito, si consideri che l'esigenza di attuare politiche gestionali definite a livello regionale sulle attività funzionali alla grande adduzione idrica per usi plurimi, risulta rafforzata dalla necessità di governare in maniera ottimale e coordinata con il sistema della GAPIR, gli scambi di risorsa tra la Regione Campania e la Regione Puglia, attraverso gli schemi acquedottistici "Sele-Calore", e "Ofanto", per i quali è già stato siglato, in data 13/10/2022, l'Accordo di Programma tra la Regione Campania, la Regione Puglia e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale volto alla regolamentazione dei predetti trasferimenti idrici interregionali, nonché per la gestione della galleria "Pavoncelli bis", quale atto propedeutico all'accordo di programma unico per il trasferimento della risorsa idrica di cui al Piano di Gestione delle Acque.

La gestione unitaria a livello regionale del sistema GAPIR, avente valenza regionale e/o interregionale, corrisponde anche alla necessità di disporre di una riserva idrica strategica in presenza di domanda sostanzialmente inelastica ed offerta molto elastica nel breve-medio termine (ricorrenti e prolungati periodi siccitosi) e capacità di produzione inelastica nel breve termine (gestori d'ambito o consorzio irriguo tenderebbe a realizzare una sovracapacità di produzione per dotarsi di adeguate riserve, con conseguente incremento tariffario nel comparto civile e di elevate richieste di finanziamento nel comparto irriguo).

Per mera completezza di disamina si rinvia alla Relazione allegata alla cennata Delibera di G.R.C. n.399/2024, che si abbia per richiamata, in cui si opera una compiuta disamina della normativa di settore, cui si conformano i Deliberati di Giunta richiamati.

Si ritiene, pertanto, che le osservazioni non meritino accoglimento.

**7) Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali (I.I.S.P.A.)- 16/09/2024 PROT. N.0432812/2024 pervenuta mezzo pec**

**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Autorizzazioni Ambientali  
Il Direttore Generale*

Con la nota in esame si chiede la revoca della Delibera G.R.C. citata n. 399/2024, espressamente richiamandosi la sentenza della Corte Costituzionale n. 117/2015, argomentando in ordine alla mancanza di competenza *-recte* legittimazione- in capo alla Regione Campania con specifico riferimento alla gestione del sistema idrico, con ciò palesandosi una illegittima assunzione di prerogative istituzionali spettanti all'Ente di Governo dell'Ambito -nella specie Ente Idrico Campano-.

I rilievi formulati si ritengono illegittimi e infondati, in fatto e in diritto.

La cennata sentenza della Corte Costituzionale si ritiene essere inconferente alla fattispecie, atteso che la Delibera n. 399/2024 e le precedenti aventi pari oggetto, si conformano alla normativa di settore europea, nazionale e Regionale.

Appare opportuno evidenziare che per la gestione della dotazione impiantistica ed infrastrutturale oggetto del sistema idrico Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale (GAPIR) ed i relativi servizi, trova applicazione l'art. 118 della Costituzione ed il principio di sussidiarietà ivi sancito, che postula una doverosa correlazione fra la dimensione dell'interesse pubblico ed il potere ad esso afferente.

Nella specie, la mera constatazione che le opere della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale sono funzionali all'approvvigionamento idrico di una pluralità di Ambiti Distrettuali di cui alla Legge Regionale della Campania n. 15/2015, nonché a garantire gli usi plurimi della risorsa ulteriori rispetto alle esigenze proprie del servizio idrico integrato di cui al D.lgs. n. 152/2006, comporta la necessità che le stesse siano mantenute nella competenza programmatica, pianificatoria e gestionale della Regione Campania, quale livello di amministrazione in grado di contemperare al meglio i vari interessi pubblici che attraverso la GAPIR devono essere soddisfatti.

A tal proposito, va inoltre considerato che l'esigenza di attuare politiche gestionali definite a livello regionale sulle attività funzionali alla grande adduzione idrica per usi plurimi, risulta rafforzata dalla necessità di governare in maniera ottimale e coordinata con il sistema della GAPIR, gli scambi di risorsa tra la Regione Campania e la Regione Puglia, attraverso gli schemi acquedottistici "Sele-Calore", e "Ofanto", per i quali è già stato siglato, in data 13/10/2022, l'Accordo di Programma tra la Regione Campania, la Regione Puglia e l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale volto alla regolamentazione dei predetti trasferimenti idrici interregionali, nonché per la gestione della galleria "Pavoncelli bis", quale atto propedeutico all'accordo di programma unico per il trasferimento della risorsa idrica di cui al Piano di Gestione delle Acque.

La gestione unitaria a livello regionale del sistema GAPIR, avente valenza regionale e/o interregionale, corrisponde anche alla necessità di disporre di una riserva idrica strategica in presenza di domanda sostanzialmente inelastica ed offerta molto elastica nel breve-medio termine (ricorrenti e prolungati periodi siccitosi) e capacità di produzione inelastica nel breve termine (gestori d'ambito o consorzio irriguo tenderebbe a realizzare una sovracapacità di produzione per dotarsi di adeguate riserve, con conseguente incremento tariffario nel comparto civile e di elevate richieste di finanziamento nel comparto irriguo).

Per mera completezza di disamina si rinvia alla Relazione allegata alla cennata Delibera di G.R.C. n.399/2024, che si abbia per richiamata, in cui si opera una compiuta disamina della normativa di settore, cui si conformano i Deliberati di Giunta richiamati.

Si ritiene, pertanto, che le osservazioni non meritino accoglimento.

**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Autorizzazioni Ambientali  
Il Direttore Generale*

Con le osservazioni in oggetto si formulano censure alla Delibera G.R.C. n. 399/2024, evidenziandosi: a) il mancato rispetto del referendum del 2011 sull'Acqua Pubblica; b) l'invio di proposte da parte di alcuni Comitati sull'acqua pubblica inerenti alla materia de qua; c) la previsione di fondi FSC e FESR per il rifacimento delle reti idriche; d) la necessità di una società interamente pubblica e non di una società mista per l'affidamento del servizio in oggetto.

In riscontro a quanto sopra, si rileva, in primis, che il richiamo all'esito referendario operato dall'osservante appare assolutamente inconferente, atteso che per effetto dello stesso è stato abrogato l'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008, in tema di servizi pubblici locali.

Al riguardo, si evidenzia che, conformemente all'orientamento consolidato della Consulta -si veda, peraltro, Corte Costituzionale sent. n. 24 del 26 gennaio 2011-, dall'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008, non è derivata "alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo" né, tanto meno, alcun "vuoto normativo", ma "l'applicazione immediata della normativa comunitaria", con la conseguenza che l'autorità pubblica può discrezionalmente decidere come debbano essere gestiti i servizi pubblici di rilevanza economica, mediante le procedure previste dalla normativa in materia -spec: a) gara ad evidenza pubblica; b) il c.d. partenariato pubblico privato, ossia per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio; c) affidamento in house-.

Inoltre, per completezza di disamina, si osserva che, a stretto rigore, il servizio che dovrà svolgere la costituenda società mista non è riconducibile al novero dei servizi pubblici locali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.lgs. n. 201/2022 e norme collegate, atteso che nella specie trattasi di servizio ricompreso nella competenza e nelle prerogative della Regione Campania e non di Enti locali.

In ottemperanza all'art. 5 comma 1 del TUSP, a mente del quale "*L'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, ... deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*", si evidenzia quanto segue.

Come è noto, ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale in materia, le forme ordinarie di gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale sono:

- l'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica;
- l'affidamento a società mista pubblico-privata, il cui socio privato deve essere scelto con procedura ad evidenza pubblica;
- l'affidamento a società in house.

Per quanto riguarda l'affidamento in house, le espressioni affidamento in house e ricorso al mercato sembrano porsi in una posizione ossimorica, costituendo la prima una modalità di gestione antitetica rispetto alla seconda. Nata nell'ambito della giurisprudenza europea, la società in house riceve una compiuta disciplina nel D.lgs. n. 175 del 2016, con il quale il Legislatore interviene per riordinare in modo organico ed unitario la materia delle società a partecipazione pubblica, fino a quel momento frammentaria e disomogenea.

In particolare, il Legislatore, recependo i principi contenuti nelle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014, individua specifici requisiti che le società in house, per essere tali, devono possedere. La rigida



***Giunta Regionale della Campania***

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Autorizzazioni Ambientali  
Il Direttore Generale*

predisposizione di indici normativi particolarmente stringenti, cui la P.A. deve attenersi qualora decida di non esternalizzare il servizio, confermano la configurazione della società in house in termini di mera articolazione dell'amministrazione controllante, dalla quale dipende in posizione subordinata e in rapporto interorganico.

La giurisprudenza più recente ha chiarito che la normativa dei servizi pubblici di rilevanza economica, nel combinato disposto con la normativa regolante i contratti pubblici, colloca l'affidamento in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché imponendo comunque all'amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefici per la collettività connessi a tale forma di affidamento (CdS, Sez. V, ordinanza n. 138/2019).

Nel caso di affidamento in house providing la normativa impone gravosi oneri per la contabilità degli enti interessati che, nell'attuale contesto di finanza pubblica, in particolar modo per quanto riguarda le regioni meridionali, generebbe gravi riflessi negativi sui bilanci, dovendo ricorrere ad un indebitamento per affrontare la fase di start up.

Dal punto di vista delle esperienze di affidamento in house providing presenti in Campania non può non sottacersi il continuo ricorso a ricapitalizzazione delle società in house da parte della Regione Campania. In particolare, si faccia riferimento alla Relazione riguardante il Referto sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate della Regione Campania della Corte dei conti -Sez. Regionale di Controllo per la Campania/120/2019/COMP.

Per quanto innanzi evidenziato si è ritenuto di escludere tale ipotesi di forma di gestione tra le possibili forme di gestione della GAPIR.

La scelta di affidare la gestione del sistema GAPIR ad una società mista, a maggioranza pubblica e nella forma di SPA, e garantire il perseguimento degli obiettivi in precedenza indicati, è stata determinata da una pluralità di ragioni.

Di tali ragioni si è tenuto conto nel corso dell'articolata istruttoria operata, nel cui ambito si sono esaminate anche le proposte pervenute -cui si fa riferimento nella nota in esame-, pur ritenendo di non accogliere le richieste, per i motivi di cui alla presente e di cui alla relazione allegata alla delibera giunta posta in consultazione.

In primis, emerge la necessità da parte della Regione Campania di reperire professionalità ed esperienze per la gestione ottimale delle infrastrutture e per la realizzazione degli interventi programmati, con la tempistica adeguata al contesto descritto.

La società mista, a maggioranza pubblica e nella forma di SPA, accanto alla garanzia di una prevalente partecipazione della Regione Campania nella gestione di un servizio di primaria importanza quale quello della grande adduzione idrica per usi plurimi, tenuto conto, oltre che delle caratteristiche del territorio in esame, dell'esigenza di continuare a mantenere la valenza sociale che lo caratterizza, permette di fruire, senza dubbio, dei vantaggi concorrenziali derivanti dall'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato.

La scelta di rivolgersi al mercato mediante lo strumento del PPP di tipo istituzionale, inoltre, garantendo la partecipazione a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione fissati dall'Ente concedente, consente di massimizzare il rapporto prezzo/qualità del servizio, prevedendo ad esempio

**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Autorizzazioni Ambientali  
Il Direttore Generale*

l'attribuzione di punteggi non solo per la riduzione del prezzo, ma anche e soprattutto per l'innalzamento degli standard di qualità del servizio.

Non va trascurato, inoltre, il ruolo decisionale e di controllo riservato al Socio Pubblico sulla concreta gestione del servizio; a tal proposito, infatti, va evidenziato che, nella specie, il ricorso al modulo gestionale prescelto consente di mantenere un elevato potere decisionale pubblico sull'andamento del servizio. Il fatto che la Regione Campania detenga la maggioranza del pacchetto azionario consente alla stessa di poter svolgere un ruolo preminente nelle decisioni strategiche della società e nel controllo delle attività, mediante l'esercizio dei poteri esercitabili in assemblea e nell'organo di amministrazione societaria. A conferma della convenienza della gestione del Sistema GAPIR mediante PPPI, va poi considerato, in via dirimente, che la costituenda società mista dovrà operare in un settore rigidamente regolato. Come detto, infatti, il servizio di fornitura idrica all'ingrosso è soggetto alla regolazione dell'ARERA, la quale, oltre a determinare una metodologia unica a livello nazionale di determinazione della tariffa del servizio, controlla, attraverso l'approvazione delle tariffe, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione.

ARERA, infatti, negli anni ha sempre più subordinato l'approvazione delle tariffe al conseguimento di obiettivi di qualità del servizio e di rispetto della normativa comunitaria in materia di qualità della risorsa idrica e delle acque reflue, quali obiettivi comuni a tutte le aziende di gestione della filiera idrica, indipendentemente dalla forma giuridica che queste assumono.

Per mera completezza di disamina si rinvia alla relazione allegata alla Delibera di G.R.C. n.399/2024.

Con specifico riguardo al rilievo afferente all'impegno delle somme a valere su fondi FSC e FESR, si evidenzia l'assoluta legittimità dell'operato da parte dell'Amministrazione Regionale, non senza rimarcare l'assoluta genericità ed apoditticità dei rilievi formulanti dall'osservante.

Alla luce di quanto sopra si ritengono non accoglibili le osservazioni.

**9) Paolo Giugliano 17/08/2024 PROT. N.0400412/2024 pervenuta mezzo pec**

L'osservazione si riferisce a temi che attengono alla fase della scelta del socio privato, nell'ambito della quale saranno compiutamente definiti i requisiti di qualificazione tecnica ed economica necessari per l'assunzione del ruolo di socio privato della società, anche in considerazione degli specifici compiti operativi che allo stesso verranno assegnati.

L'osservazione proposta, dunque, non appare conferente allo stato della procedura e, pertanto, è non accoglibile.

Con la nota in oggetto, inoltre, si suggerisce l'inclusione nello Statuto della costituenda società di attività ulteriori rispetto a quelle strettamente attinenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato.

Tale assunto non è conforme all'art. 17, comma 1, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e norme collegate, a mente del quale, a tutela della concorrenza e del mercato, le società a capitale misto pubblico/privato debbono espletare in via esclusiva il servizio per il cui affidamento sono state costituite.

L'osservazione, dunque, non è accoglibile.

**10) Cittadinanzattiva Campania Onlus- rete Consumatori Campania 13/09/2024 PROT. N.0429589/2024 pervenuta mezzo pec**

**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Autorizzazioni Ambientali  
Il Direttore Generale*

In riscontro a quanto sopra, si rileva, in primis, che il richiamo all'esito referendario operato dall'osservante appare assolutamente inconferente, atteso che per effetto dello stesso è stato abrogato l'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008, in tema di servizi pubblici locali.

Al riguardo, si evidenzia che, conformemente all'orientamento consolidato della Consulta -si veda, peraltro, Corte costituzionale sent. n. 24 del 26 gennaio 2011-, dall'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008, non è derivata "alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo" né, tanto meno, alcun "vuoto normativo", ma "l'applicazione immediata della normativa comunitaria", con la conseguenza che l'autorità pubblica può discrezionalmente decidere come devono essere gestiti i servizi pubblici di rilevanza economica, mediante le procedure previste dalla normativa in materia -spec: a) gara ad evidenza pubblica; b) il c.d. partenariato pubblico privato, ossia per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio; c) affidamento in house-.

Inoltre, per completezza di disamina, si osserva che il servizio che dovrà svolgere la costituenda società mista non è riconducibile al novero dei servizi pubblici locali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.lgs. n. 201/2022 e norme collegate, atteso che nella specie trattasi di servizio ricompreso nella competenza e nelle prerogative della Regione Campania e non di Enti locali.

In ottemperanza all'art. 5 comma 1 del TUSP, a mente del quale *"l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, ... deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*, si evidenzia quanto segue.

L'analisi delle alternative sulla forma di gestione parte dalle possibilità normative. Come è noto, ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale in materia le forme ordinarie di gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale sono:

- l'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica;
- l'affidamento a società mista pubblico-privata, il cui socio privato deve essere scelto con procedura ad evidenza pubblica;
- l'affidamento a società in house.

Per quanto riguarda l'affidamento in house, le espressioni affidamento in house e ricorso al mercato sembrano porsi in una posizione ossimorica, costituendo la prima una modalità di gestione antitetica rispetto alla seconda. Nata nell'ambito della giurisprudenza europea, la società in house riceve una compiuta disciplina nel d.lgs. n. 175 del 2016, con il quale il legislatore interviene per riordinare in modo organico ed unitario la materia delle società a partecipazione pubblica, fino a quel momento frammentaria e disomogenea.

In particolare, il legislatore, recependo i principi contenuti nelle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014, individua specifici requisiti che le società in house, per essere tali, devono possedere. La rigida predisposizione di indici normativi particolarmente stringenti, cui la P.A. deve attenersi qualora decida di non esternalizzare il servizio, confermano la configurazione della società in house in termini di mera articolazione dell'amministrazione controllante, dalla quale dipende in posizione subordinata e in rapporto interorganico.

***Giunta Regionale della Campania***

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Autorizzazioni Ambientali  
Il Direttore Generale*

La giurisprudenza più recente ha chiarito che la normativa dei servizi pubblici di rilevanza economica, nel combinato disposto con la normativa regolante i contratti pubblici, colloca l'affidamento in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché imponendo comunque all'amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefici per la collettività connessi a tale forma di affidamento (CdS, Sez V, ordinanza n. 138/2019).

Nel caso di affidamento in house providing la normativa impone gravosi oneri per la contabilità degli enti interessati che, nell'attuale contesto di finanza pubblica, in particolar modo per quanto riguarda le regioni meridionali, generebbe gravi riflessi negativi sui bilanci, dovendo ricorrere ad un indebitamento per affrontare la fase di start up.

Dal punto di vista delle esperienze di affidamento in house providing presenti in Campania non può non sottacersi il continuo ricorso a ricapitalizzazione delle società in house da parte della Regione Campania. In particolare, si faccia riferimento alla Relazione riguardante il Referto sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate della Regione Campania della Corte dei conti Sez. Regionale di Controllo per la Campania/120/2019/COMP.

Per quanto espresso si è ritenuto di escludere tale ipotesi di forma di gestione tra le possibili forme di gestione della GAPIR.

La scelta di affidare la gestione del sistema GAPIR ad una società mista, a maggioranza pubblica e nella forma di SPA, e garantire il perseguimento degli obiettivi in precedenza indicati, è stata determinata da una pluralità di ragioni.

In primis, emerge la necessità della Regione Campania di reperire professionalità ed esperienze per la gestione ottimale delle infrastrutture e per la realizzazione degli interventi programmati, con la tempistica adeguata al contesto descritto.

La società mista, a maggioranza pubblica e nella forma di S.p.A., accanto alla garanzia di una prevalente partecipazione della Regione Campania nella gestione di un servizio di primaria importanza quale quello della grande adduzione idrica per usi plurimi, tenuto conto, oltre che delle caratteristiche del territorio in esame, dell'esigenza di continuare a mantenere la valenza sociale che lo caratterizza, permette di fruire, senza dubbio, dei vantaggi concorrenziali derivanti dall'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato.

La scelta di rivolgersi al mercato mediante lo strumento del PPP di tipo istituzionale, inoltre, garantendo la partecipazione a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione fissati dall'Ente concedente, consente di massimizzare il rapporto prezzo/qualità del servizio, prevedendo ad esempio l'attribuzione di punteggi non solo per la riduzione del prezzo, ma anche e soprattutto per l'innalzamento degli standard di qualità del servizio.

Non va trascurato, inoltre, il ruolo decisionale e di controllo riservato al Socio Pubblico sulla concreta gestione del servizio; a tal proposito, infatti, va evidenziato che, nella specie, il ricorso al modulo gestionale prescelto consente di mantenere un elevato potere decisionale pubblico sull'andamento del servizio. Il fatto che la Regione Campania detenga la maggioranza del pacchetto azionario consente alla stessa di poter svolgere un ruolo preminente nelle decisioni strategiche della società e nel controllo delle attività, mediante l'esercizio dei poteri esercitabili in assemblea e nell'organo di amministrazione societaria. A conferma della convenienza della gestione del Sistema GAPIR mediante PPPI, va poi

**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Autorizzazioni Ambientali  
Il Direttore Generale*

considerato, in via dirimente, che la costituenda società mista dovrà operare in un settore rigidamente regolato. Come detto, infatti, il servizio di fornitura idrica all'ingrosso è soggetto alla regolazione dell'ARERA, la quale, oltre a determinare una metodologia unica a livello nazionale di determinazione della tariffa del servizio, controlla, attraverso l'approvazione delle tariffe, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione.

ARERA, infatti, negli anni ha sempre più subordinato l'approvazione delle tariffe al conseguimento di obiettivi di qualità del servizio e di rispetto della normativa comunitaria in materia di qualità della risorsa idrica e delle acque reflue, quali obiettivi comuni a tutte le aziende di gestione della filiera idrica, indipendentemente dalla forma giuridica che queste assumono.

Per mera completezza di disamina si rinvia alla relazione allegata alla Delibera di G.R.C. n.399/2024. Da quanto in precedenza deriva la non accoglibilità delle osservazioni.

**11) Comune di Cassano Irpino (AV) 16/09/2024 PROT. N.0432798/2024 pervenuta mezzo pec**

Con riguardo all'oggetto si rileva che dall'istruttoria espletata e dalle Delibere adottate dalla G.R.C. -da ultimo DGR n.399/2024- si rinviene l'inconferenza delle osservazioni che ci occupano.

Invero, appare opportuno evidenziare che per la gestione della dotazione impiantistica ed infrastrutturale oggetto del sistema idrico Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale (GAPIR) ed i relativi servizi, trova applicazione l'art. 118 della Costituzione ed il principio di sussidiarietà ivi sancito, che postula una doverosa correlazione fra la dimensione dell'interesse pubblico ed il potere ad esso correlato. Nella specie, la mera constatazione che le opere della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale sono funzionali all'approvvigionamento idrico di una pluralità di Ambiti Distrettuali di cui alla Legge Regionale della Campania n. 15/2015, nonché a garantire gli usi plurimi della risorsa ulteriori rispetto alle esigenze proprie del servizio idrico integrato di cui al D.lgs. n. 152/2006, comporta la necessità che le stesse siano mantenute nella competenza programmatoria, pianificatoria e gestionale della Regione Campania, quale livello di amministrazione in grado di contemperare al meglio i vari interessi pubblici che attraverso la GAPIR devono essere soddisfatti.

A tal proposito, va inoltre considerato che l'esigenza di attuare politiche gestionali definite a livello regionale sulle attività funzionali alla grande adduzione idrica per usi plurimi, risulta rafforzata dalla necessità di governare in maniera ottimale e coordinata con il sistema della GAPIR, gli scambi di risorsa tra la Regione Campania e la Regione Puglia, attraverso gli schemi acquedottistici "Sele-Calore", e "Ofanto", per i quali è già stato siglato, in data 13/10/2022, l'Accordo di Programma tra la Regione Campania, la Regione Puglia e l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale volto alla regolamentazione dei predetti trasferimenti idrici interregionali, nonché per la gestione della galleria "Pavoncelli bis", quale atto propedeutico all'accordo di programma unico per il trasferimento della risorsa idrica di cui al Piano di Gestione delle Acque.

La gestione unitaria a livello regionale del sistema GAPIR, avente valenza regionale e/o interregionale, corrisponde anche alla necessità di disporre di una riserva idrica strategica in presenza di domanda sostanzialmente inelastica ed offerta molto elastica nel breve-medio termine (ricorrenti e prolungati periodi siccitosi) e capacità di produzione inelastica nel breve termine (gestori d'ambito o consorzio irriguo tenderebbe a realizzare una sovracapacità di produzione per dotarsi di adeguate riserve, con



**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Autorizzazioni Ambientali  
Il Direttore Generale*

conseguente incremento tariffario nel comparto civile e di elevate richieste di finanziamento nel comparto irriguo).

Per mera completezza di disamina si rinvia alla Relazione allegata alla cennata Delibera di G.R.C. n.399/2024, che si abbia per richiamata, in cui si opera una compiuta disamina della normativa di settore, cui si conformano i Deliberati di Giunta richiamati.

Si ritiene, pertanto, che le osservazioni non meritino accoglimento.

\*\*\*\*\*

Si procede di seguito a fornire riscontro alle osservazioni di natura regolatoria ed economico/finanziaria, di cui alle note prot. nn. 0429711 -0431138 -0431571/2024, che vengono trattate in maniera unitaria in ragione della sovrapponibilità delle tematiche segnalate dagli osservanti.

**Osservazione 1:**

Si evidenzia preliminarmente la necessità che le valutazioni contenute nel PEF siano aggiornate sulla base delle disposizioni intervenute da parte di ARERA con l'approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)

**Riscontro 1:**

Si condivide la necessità di aggiornare i documenti di gara al più recente metodo tariffario regolatorio disponibile (l'MTI-4 per gli anni 2024-2029); ma si confermano sostanzialmente i risultati e le valutazioni sul PEF contenuti nella Relazione.

Infatti la Relazione e soprattutto lo sviluppo del Piano Tariffario e del PEF in essa contenuti sono stati sviluppati a novembre 2023, quando non era ancora disponibile la delibera definitiva dell'aggiornamento del metodo tariffario MTI-4 (avvenuto successivamente con Deliberazione 28 dicembre 2023 639/2023/R/IDR "Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)"), ma erano già stati pubblicati il Documento di Consultazione del 3 ottobre 2023 442/2023/R/IDR "Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4) - Inquadramento generale e linee d'intervento" e il provvedimento finale inerente le tariffe del Servizio Rifiuti per gli anni 2024-2025 (anch'esso regolato da ARERA in maniera sostanzialmente speculare a quella del SII) approvato con Deliberazione 3 agosto 2023 389/2023/R/RIF "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)"; questi ultimi due documenti hanno pertanto consentito di poter già determinare con buona approssimazione gli incrementi significativi dei parametri di calcolo legati all'inflazione e che costituiscono la principale novità, per quello che attiene alla tipologia di servizio in esame, nel passaggio dal MTI-3 al MTI-4.

Pertanto lo sviluppo del Piano Tariffario e del PEF sviluppati con la metodo di calcolo relativo agli anni 2022 e 2023 (che dal punto di vista metodologico non è stato sostanzialmente modificato con l'MTI-4 per gli anni 2024-2029) risulta già adeguato nelle variabili più significative per i parametri inflattivi e di costo del denaro previsti nel metodo tariffario MTI-4; non risulta quindi significativamente distante dai risultati che ci si può attendere con l'aggiornamento al metodo MTI-4: addirittura risulta più cautelativo rispetto ai valori di calcolo delle componenti OF e OFisc relative agli oneri finanziari sugli investimenti

**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Autorizzazioni Ambientali  
Il Direttore Generale*

ancorché in parte compensati da una valutazione maggiore dei valori dei deflatori assunti che agiscono sulla componente AMM dei capex (costi delle immobilizzazioni).

Tale considerazione induce a confermare le valutazioni economico-finanziarie complessive contenute nella Relazione, pur ritenendo necessario un aggiornamento in sede di documentazione di gara, anche per recepire alcuni valori che possono essere aggiornati ad un anno di distanza dalla prima implementazione ed in particolare per quanto attiene a: i) costi di riferimento (che possono essere aggiornati al 2023 “reale” e non valutato a novembre sulla base dei costi 2022 opportunamente inflazionati) e ii) conguagli e VR delle gestioni cessanti (Regione Campania e Acqua Campania) che sono in corso di determinazione con l’aggiornamento MTI-4 di tali gestioni.

**Osservazione 2:**

Ai fini di una più completa valutazione del PEF, d’altra parte, si chiede di integrare la Relazione con maggiori informazioni di dettaglio in merito a due voci di costo significative di seguito evidenziate:

1. Conguagli maturati da Acqua Campania e da Regione Campania

Tenuto conto dell’importo significativo di tali conguagli, stimabili in circa 382 M€ (si veda pag. 68 della Relazione), si chiede di avere maggiori dettagli e informazioni in merito alla natura di tali conguagli e alle modalità con le quali si sono generati. Si rappresenta in ogni caso la necessità di prevedere il rimborso del debito solo in seguito all’effettivo incasso da parte della Società dei conguagli fatturati agli utenti e non a seguito della sola applicazione in tariffa di tali conguagli. In caso contrario, la società si farebbe carico delle somme non incassate dagli utenti, con un effetto significativo sul livello di morosità.

2. Sistema di rateizzazione del debito pregresso dei Comuni

Si chiede di descrivere in maniera più completa il sistema di rateizzazione del debito pregresso dei Comuni e di fornire un dettaglio degli importi di tali debiti (possibilmente per Comune) anche al fine di valutare se sia congrua la previsione del tasso di morosità al 3%, rispetto al valore massimo di 7,1% previsto da ARERA per Sud e Isole (si veda alle pagg. 74 e 75 della Relazione), anche tenuto conto di quanto rappresentato al punto precedente in relazione ai conguagli maturati da Acqua Campania e da Regione Campania.

**Riscontro 2:**

1. Conguagli maturati da Acqua Campania e da Regione Campania

Come indicato nella Relazione sottoposta alla consultazione pubblica, si tratta di conguagli tariffari, cioè, definiti dalla regolazione e che non costituiscono evidentemente crediti pregressi verso specifiche ed individuate utenze, ma crediti verso la tariffa che troveranno allocazione nelle successive determinazioni tariffarie.

In particolare, si tratta, in larga prevalenza, di conguagli generati dalla mancanza di copertura, da parte delle tariffe unitarie di vendita a mc, dei costi riconosciuti a comporre il VRG di competenza dei gestori grossisti.

Infatti, in sede di prima applicazione delle tariffe regolate da ARERA, che avrebbero consentito di allineare le tariffe ai costi dei gestori grossisti Regione Campania e Acqua Campania, l’Autorità non ha ritenuta adeguata la documentazione prodotta dai due gestori e ha attribuito la tariffa di ufficio per gli anni 2012-2015 (90% della tariffa applicata nell’anno 2011, che già non era pienamente capiente per la copertura dei costi del servizio). Dal 2016, rientrati nel perimetro regolatorio con la produzione di

**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Autorizzazioni Ambientali  
Il Direttore Generale*

adeguata documentazione, lo sviluppo tariffario dei due gestori ha però dovuto scontare una tariffa di partenza (riferita all'anno 2015) particolarmente bassa essendo pari al 90% di quella del 2011; pertanto, a seguito del limite al moltiplicatore annuale dato dalla regolazione, non è stato possibile arrivare alla piena copertura dei costi di competenza fino al 2019 accumulando la maggior parte dei conguagli che, anche successivamente, per limitazioni imposte allo sviluppo dei valori teta approvati dell'Ente competente, che ha deciso di non aumentare le tariffe dato il periodo di crisi economica derivante dall'emergenza covid e dalle tensioni internazionali, non è stato possibile recuperare in modo significativo.

A tale componente principale dei conguagli si aggiungono poi, anche se in entità più limitata, conguagli legati ai costi aggiornabili (principalmente energia elettrica).

Va ricordato che tali conguagli, legati appunto ad eventi particolari degli anni passati non recenti, non sono stati introdotti nel valore di subentro ai gestori cessanti e quindi da versare alla data di presa in carico del servizio da parte del nuovo gestore; ma sono stati riportati nel PEF come debito verso il socio Regione Campania, che si fa carico degli oneri finanziari connessi, fino alla data dell'effettivo recupero in tariffa (al lordo comunque della rivalutazione inflattiva prevista da ARERA che consente il recupero degli oneri finanziari anticipati). Essi vengono recuperati nel Piano Tariffario a partire da una data molto avanzata (anno 2036), quando l'efficienza di riscossione del nuovo gestore deve aver raggiunto livelli ottimali (anche alla progressiva riduzione dei Comuni utenti a seguito dell'affidamento ai gestori unici di distretto), risulta pertanto non accoglibile la previsione di un riversamento al socio creditore Regione Campania sulla base dell'incassato tenendo conto che la tariffa contiene al suo interno il ristoro della morosità (posto pari al 3% del fatturato annuo).

## 2. Sistema di rateizzazione del debito pregresso dei Comuni

Il sistema di rateizzazione del debito riguarda evidentemente i crediti verso specifiche utenze, vantati da Regione Campania e Acqua Campania per le loro gestioni fino ad oggi e non sono pertanto rappresentati nel PEF per la nuova gestione.

Si tratta comunque in larga prevalenza di debiti passati maturati da Comuni e gestori del SII in un periodo di minor presidio della riscossione o di accordi con nuovi gestori del SII al fine di garantirne l'equilibrio economico-finanziario nel breve periodo, in particolare per gli utenti di Regione Campania. Tali debiti hanno trovato la formalizzazione in piani di rientro pluriennali vincolati comunque al pagamento del corrente (al fine di non generare ulteriori nuovi debiti verso Regione Campania), come ricordato a pag.74 della Relazione.

A tal fine può essere utile osservare che un dato significativo sull'aging del credito corrente può essere quello relativo alla gestione industriale svolta da Acqua Campania, che presenta un UR24 regolatorio dell'ordine del 2,5-2,7% per gli anni 2022 e 2023 pur a fronte di un panel di utenti costituiti per un terzo da Comuni e per il restante da gestori del SII e privati; a conferma che un presidio dell'attività di recupero crediti garantisce il recupero di oltre il 97% del fatturato nei 24 mesi successivi alla sua emissione (che si ricorda non significa che il rimanente 3% sia una perdita su crediti, ma solo un residuo da incassare con un età del credito superiore ai 24 mesi).

A ciò si possono aggiungere le seguenti considerazioni sul tema del credito, già tratteggiate nella Relazione:

**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Autorizzazioni Ambientali  
Il Direttore Generale*

- l'evoluzione della gestione del SII in Campania che sta procedendo verso il completo affidamento verso gestori unici di distretto, che porterà nel giro di qualche anno al superamento delle gestioni comunali (che ad oggi costituiscono prevalentemente l'utenza per la quale maggiore è l'impegno di recupero crediti);
  - nei primi anni di gestione, nei quali si avrà ancora presenza di gestori in economia comunali, si ha comunque la garanzia del fatto che gli Enti Locali non possono di fatto fallire; pertanto, se dagli stessi Comuni viene attivata una procedura di dissesto, si allungano di qualche anno i tempi di incasso, ma non si generano perdite su credito;
  - la platea di utenti della gestione all'ingrosso è di oltre due ordini di grandezza inferiore a quella degli utenti del SII (dell'ordine delle centinaia di utenze per la vendita all'ingrosso contro i milioni di utenti del servizio idrico), pertanto la gestione delle attività di presidio del credito risulta sicuramente di gran lunga semplificata e meno onerosa.
- Pertanto, proprio da tali considerazioni, è stato previsto di attivare la leva regolatoria legata al recupero del credito verso l'utenza in una misura pari al 3% del fatturato annuo, che non è finalizzata specificatamente a ristorare le perdite su crediti (come avviene per la gestione del SII estremamente parcellizzata – milioni di utenti per singoli importi modesti), quanto a coprire gli oneri finanziari di una riscossione che può in alcuni casi avere tempi medio-lunghi.

**Osservazione 3:**

Piano Tariffario: con riferimento al montante degli investimenti previsti in capo al Gestore (ca. 2Mld €) segnaliamo alcune incertezze che abbiamo riscontrato come:

- a) le categorie cespiti ARERA;
- b) la quota parte di investimenti direttamente affidati al Socio Privato ove per “direttamente affidati” si intendono quegli investimenti fatturati dal Socio Privato alla nuova società e che saranno poi eseguiti o direttamente dal Socio Privato o da soggetti terzi, identificati attraverso le idonee procedure di legge;
- c) la modalità di determinazione dei corrispettivi a beneficio del Socio Privato per l'esecuzione dei lavori di cui al punto precedente;
- d) le fonti dei contributi pubblici a fondo perduto previsti nella relazione illustrativa (oltre 1Mld di euro), nonché lo stato di avanzamento degli iter autorizzativi di detti contributi;
- e) la modalità di determinazione e l'origine degli oltre 380m€ di conguagli tra Acque Campania e Regione Campania e il motivo della loro allocazione all'interno del VRG a partire dal 2036;
- f) Il dettaglio degli Opex end (endogeni) e la loro modalità di costruzione;
- g) Il dettaglio degli Opex al (aggiornabili), in particolare dei sottostanti relativi all'energia elettrica (kWh e prezzo medio dell'energia acquistata)."

**Riscontro 3:**

Nella Relazione sono già riportate le specificazioni della maggior parte dei punti segnalati nella osservazione; in particolare:

- a) Nel Piano Tariffario, sviluppato secondo la regolazione ARERA, la valorizzazione nei Capex degli investimenti previsti è svolta in aderenza alle categorie regolatorie per i vari tipi di asset previsti per l'implementazione del servizio da svolgere; si può indicare che si tratta in larga prevalenza di “Condotte di acquedotto” ed in subordine di “Serbatoi”, “Impianti di sollevamento e pompaggio di

***Giunta Regionale della Campania***

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Autorizzazioni Ambientali  
Il Direttore Generale*

acquedotto”, “Opere idrauliche fisse di acquedotto”, “Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto”, “Altri impianti”, “Fabbricati industriali” e “Altre immobilizzazioni materiali e immateriali”.

b) – c) i chiarimenti richiesti saranno oggetto di puntuali indicazioni nella sede a ciò deputata ossia nell'ambito degli atti della gara per la selezione del socio privato e per l'affidamento allo stesso degli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

d) Gli ulteriori importi previsti nel PEF saranno acquisiti a valere sui finanziamenti pubblici che via via saranno resi disponibili e per l'accesso ai quali la parte prevalente delle opere previste è già inserita nella programmazione regionale già approvata con i provvedimenti riportati a pag.67 della Relazione nonché nel PNISSI (che si ricorda costituisce l'atto di programmazione nazionale che definirà la progressiva assegnazione dei finanziamenti comunitari messi a disposizione del settore del servizio idrico nei prossimi anni).

e) Per quanto riguarda l'origine dei congruagli si rimanda ai chiarimenti di cui al Riscontro 1 delle osservazioni economiche/finanziarie. La loro allocazione è stata prevista dal 2036 al fine di non incrementare eccessivamente la tariffa nei primi anni di gestione, quando è richiesto il maggior sforzo di investimenti che già implica un incremento del Capex con riflessi appunto sulle tariffe del servizio.

f) La modalità di costruzione degli Opexend è riportata nella relazione alle pagg.73 e 74; il loro valore è riportato nella specifica riga in rosso del prospetto di Piano tariffario allegato alla Relazione.

g) Anche per gli Opexal le modalità di determinazione sono riportate in Relazione a pag.74 mentre il loro valore è riportato nella specifica riga in rosso del prospetto di Piano tariffario allegato alla Relazione; si può qui ulteriormente dettagliare che si tratta di circa 223 mln kWh/anno valorizzati ad un costo unitario presunto per il 2024 pari a 0,217 euro/kWh (in linea con il costo effettivo rilevato poi nel corso del 2024 che si attesta su un valore medio di 0,21 euro kWh); va rilevato che trattandosi comunque di un costo aggiornabile, il suo valore si aggiornerà con l'evoluzione del costo effettivo riconosciuto dalla regolazione.

In quota minore contribuiscono agli Opexal anche i costi di acquisto di acqua all'ingrosso da sistemi esterni al GAPIR (Azienda Speciale Regionale Molise Acque, ABC) valorizzati per il 2024 in circa 7 mln euro sulla base dei dati degli anni precedenti opportunamente inflazionati secondo la metodologia ARERA; anche questi sono costi aggiornabili e quindi si riallineeranno nell'evoluzione tariffaria agli effettivi costi sostenuti di anno in anno.

**Osservazione 4:**

Piano Economico Finanziario:

I. dal conto economico non si desume la natura (per materie prime, per servizi, ecc.) dei costi operativi (al netto del personale) ed il motivo delle loro variazioni, in incremento, negli anni di concessione;

II. la genesi dell'alto valore dei crediti 2024 (oltre 436 m€), il loro aging e la reale possibilità di incasso.”

**Riscontro 4:**

Si ricorda che il PEF è sviluppato secondo le modalità regolatorie, ritenute più che adeguate alla procedura in esame (in sede di gara potrà essere fornito un maggior dettaglio per le necessarie valutazioni



**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Autorizzazioni Ambientali  
Il Direttore Generale*

specifiche per le offerte, dove potranno essere offerte proposte migliorative dell'assetto organizzativo-gestionale).

I. Pertanto, il dettaglio del conto economico è quello previsto in tale sede e i totali dei costi operativi derivano da quanto riportato nella Relazione posta in consultazione alle pagg.73 e 74; si può indicare, per quello che può rilevare in questa sede, che le varie voci di dettaglio per natura dei costi operativi sono espresse, sulla base dei dati assunti a base della valorizzazione dei costi operativi, come segue in percentuale sul totale dei costi operativi (al netto del personale):

<b>B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci [compresa acqua all'ingrosso]</b>	<b>20,6%</b>
<i>di cui per materiali per manutenzioni</i>	<i>1,1%</i>
<i>di cui per reagenti</i>	<i>6,1%</i>
<b>B7) Per servizi</b>	<b>73,9%</b>
<i>di cui energia elettrica</i>	<i>50,7%</i>
<b>B8) Per godimento beni di terzi</b>	<b>2,7%</b>
<b>B12) Accantonamenti per rischi</b>	<b>1,1%</b>
<b>B14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1,7%</b>

II. L'elevato valore dei crediti nel 2024 è connesso ai congruagli tariffari maturati nelle gestioni passate e che vengono trattati nel PEF come ricordato al precedente punto e).

Allegato 1 bis Cartella ***Osservazioni pervenute.zip***

Il dirigente di Staff  
Ing. Rosario Manzi

Il Direttore Generale  
Dr. Antonello Barretta